



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 23 luglio 2007 (10.07)

**Fascicolo interistituzionale:
2005/0211 (COD)**

**9388/2/07
REV 2 ADD 1**

**ENV 242
MAR 34
CODEC 482**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio il 23 luglio 2007 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva sulla strategia per l'ambiente marino)

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Nell'ottobre 2005, la Commissione ha adottato la proposta¹ di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (**direttiva sulla strategia per l'ambiente marino**). Questa proposta è stata presentata al Consiglio il 21 novembre 2005.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 13 novembre 2006.

Il Comitato delle regioni ha adottato il suo parere il 26 aprile 2006.²

Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 20 aprile 2006.³

Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune il 23 luglio 2007.

II. OBIETTIVO

Il principale obiettivo della proposta di direttiva, che dovrebbe essere vista come il pilastro ambientale della futura politica marittima dell'UE, è quello di istituire un quadro per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino, per impedirne il degrado e, laddove possibile, per il ripristino dell'ambiente nelle zone in cui abbia subito danni.

Ciò potrebbe essere fatto attraverso lo sviluppo e l'attuazione, da parte degli Stati membri, di strategie per l'ambiente marino aventi lo scopo di conseguire o mantenere un buono stato ecologico nell'ambiente marino entro il 2021 al più tardi.

Le strategie marine applicano un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, permettendo l'utilizzo sostenibile di beni e servizi dell'ambiente marino.

¹ Doc. 13759/05 - COM(2005) 505 defin.

² GU C 206 del 29.8.2006, pag. 5.

³ GU C 185 del 18.8.2006, pag. 20.

Inoltre, la direttiva contribuisce alla coerenza delle preoccupazioni ambientali e mira a garantire l'integrazione di tali preoccupazioni nelle diverse politiche, negli accordi e nelle misure legislative che hanno un impatto sull'ambiente marino.

La cooperazione a livello regionale sarebbe essenziale per attuare con successo la direttiva. A sua volta, la direttiva contribuirebbe a rafforzare l'azione a livello internazionale, in particolare nel contesto delle convenzioni marittime regionali per la protezione dell'ambiente marino, fornendo un quadro chiaro e giuridicamente applicabile nell'ambito del quale gli Stati membri opererebbero.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

Livello generale

La posizione comune incorpora una serie di emendamenti in prima lettura del Parlamento europeo, alla lettera, in parte o nell'essenza. Essi migliorano o chiariscono il testo della proposta di direttiva. Tuttavia, altri emendamenti non si rispecchiano nella posizione comune in quanto il Consiglio ha convenuto che essi non erano necessari né accettabili o, in vari casi, per il fatto che le disposizioni della proposta d'origine della Commissione erano state soppresse o profondamente riformulate.

In particolare, il Consiglio ha cercato di chiarire il campo d'applicazione e gli obiettivi della direttiva proposta aggiungendo **definizioni di termini** e concetti **chiave** (articolo 3) così come un allegato (allegato I) contenente **descrittori qualitativi generici** per orientare la determinazione del **buono stato ecologico**, tenendo presente che la proposta riguarda una direttiva quadro che non dovrebbe appesantire l'attuazione con eccessivi dettagli tecnici.

Il Consiglio ha inoltre aggiunto o modificato una serie di disposizioni per specificare gli **obblighi degli Stati membri** al momento dell'attuazione. Segnatamente, gli obblighi degli Stati membri privi di acque marine vengono chiariti in modo da assicurare che tutti gli Stati membri dell'UE cooperino al raggiungimento di un buono stato ecologico nell'ambiente marino. (Articoli 6 e 24).

La posizione comune prevede anche situazioni in cui gli **obiettivi ambientali** definiti dagli Stati membri potrebbero non essere conseguiti o potrebbero non essere conseguiti entro il calendario previsto (articolo 14). In tali casi, gli Stati membri si troverebbero nel duplice obbligo di fornire giustificazioni alla Commissione e prendere misure ad hoc, così da mitigare il danno. D'altro canto, il testo concordato dal Consiglio prevede situazioni in cui sono necessarie azioni più urgenti o più incisive (cf. articolo 5, paragrafo 3 per quanto riguarda i **progetti pilota** e l'articolo 13, paragrafo 4 per le **zone marine protette**).

Livello specifico

(1) Buono status ecologico (BSE)

Il Consiglio, come in ampia misura il PE, ritiene che il BSE sia un elemento essenziale di questa proposta di direttiva. Entrambe le istituzioni hanno logicamente integrato la proposta iniziale con una definizione ed una serie di descrittori qualitativi per orientare la determinazione del buono status ecologico in ogni regione o sottoregione.

Anche se molti degli elementi contemplati dagli 11 emendamenti adottati dal PE per quanto riguarda il BSE vengono affrontati nella posizione comune, si deve sottolineare che le due istituzioni hanno adottato impostazioni piuttosto differenti. La concezione del Consiglio si basa principalmente sullo **status** (in altre parole: quali sono le caratteristiche necessarie perché lo status dell'ambiente marino venga considerato buono; cfr. allegato I), ma riconosce che, per ovvie ragioni, alcune attività umane (connesse all'agricoltura, alla pesca o ai trasporti marittimi) più di altre possono aumentare la pressione sull'ambiente marino (cfr. tabella 2 dell'allegato III). D'altro canto, la maggior parte degli emendamenti del PE, anche se non tutti, si incentrano sulle **pressioni** dovute all'attività umana, addirittura specifiche per settore, su detto ambiente. Inoltre, il livello di dettaglio tecnico di vari emendamenti del PE non è compatibile con l'impostazione del Consiglio nei confronti di questa proposta di **direttiva quadro**.

(2) *Obiettivi, scadenze e costi*

Il Consiglio sottolinea che ha adottato un approccio ambizioso e realistico per le questioni correlate degli **obblighi** e delle **scadenze**.

Contrariamente al PE, il Consiglio non è favorevole ad un ravvicinamento globale delle scadenze, in particolare il 2017 anziché il 2021 per conseguire un buono status ecologico, considerata la grande diversità di situazioni in Europa. Ciò nondimeno, la posizione comune permette un'attuazione più rapida laddove gli Stati membri lo giudichino auspicabile e/o fattibile (cfr. articolo 5, paragrafo 3). Si dovrebbe altresì notare che il calendario adottato dal Consiglio per la presente direttiva è compatibile con l'attuazione e le scadenze per la presentazione delle relazioni previste nella direttiva quadro sulle acque.

Il Consiglio ha altresì giudicato che sarebbe irrealistico, a prescindere da quanto auspicabile, fare del conseguimento del buono status ecologico, anche entro il 2021, un **obiettivo giuridicamente vincolante** (si raffronti l'emendamento 24 del PE con l'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma della posizione comune). La posizione comune rende obbligatoria una serie di misure e tappe secondo un preciso calendario. Già questo in sé dovrebbe garantire progressi visibili verso l'obiettivo del BSE, se non addirittura la sua completa attuazione entro il 2021.

Su linee analoghe, il Consiglio ha altresì preso in considerazione il fatto che gli Stati membri, sviluppando e attuando strategie marittime, non dovrebbero trovarsi nell'obbligo di prendere iniziative laddove non vi sia un significativo **rischio per l'ambiente** o laddove l'azione comporti **costi sproporzionati** tenuto conto dei rischi per l'ambiente marino. Anche in questo caso, tuttavia, gli Stati membri sono tenuti a fornire una giustificazione alla Commissione.

(3) *Strategie marittime e cooperazione regionale*

Il Consiglio può convenire con il PE che la **cooperazione** all'interno delle regioni o sottoregioni marittime, sia fra Stati membri UE che fra paesi terzi, è essenziale. La posizione comune sottolinea la necessità di utilizzare le esistenti strutture di cooperazione istituzionale internazionale, comprese quelle istituite nell'ambito delle convenzioni marittime regionali, per evitare una sovrapposizione degli sforzi.

Il Consiglio non può tuttavia accettare il concetto di **responsabilità comune** per lo sviluppo di un'unica strategia marittima per regione o sottoregione suggerito nell'emendamento 33. Questo diluirebbe la responsabilità giuridica di adempimento fra diversi Stati membri e ostacolerebbe il progresso verso l'obiettivo della direttiva proposta. Il Consiglio ritiene che la responsabilità finale per quanto riguarda il rispetto degli obblighi nell'ambito della legislazione comunitaria in generale e nell'ambito della presente direttiva in particolare debba ricadere rigorosamente sui singoli Stati membri.

IV. CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la posizione comune rappresenti un pacchetto equilibrato di misure che contribuirebbero al perseguimento degli obiettivi della politica ambientale comunitaria illustrata nell'articolo 174, paragrafo 1 del trattato CE. Essa risponderebbe adeguatamente alla richiesta definita nel Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea ⁴, che rispecchia l'impellente necessità di far fronte alla crescente preoccupazione suscitata dallo stato degli oceani e dei mari d'Europa e che è inteso a "promuovere l'uso sostenibile dei mari e la conservazione degli ecosistemi marini".

In particolare, essa farebbe progredire in modo significativo la protezione e la conservazione dell'ambiente marino. Garantirebbe altresì un'efficace attuazione da parte degli Stati membri, tenendo in debito conto le circostanze specifiche a livello regionale o sottoregionale.

Il Consiglio attende discussioni costruttive con il Parlamento europeo in vista di una rapida adozione della direttiva.

⁴ Decisione n. 1600/2002/EC; GU L 242 del 10.9.2002, pagg. 1-5.